AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Ostino
Registrato in data 10/7/24 Serie 3 n. A937
Versati € X (Euro X)

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 17.00 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della Polisportiva Università Foro Italico Associazione Sportiva Dilettantistica C. F. 97409980584 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36.

L'assemblea, come da avviso di convocazione, si svolge sia attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica TEAMS al link comunicato nell'avviso di convocazione che in presenza presso la sede legale in Roma Piazza Lauro De Bosis 15 - Università del Foro Italico Aula "Sala Marinozzi" dove è allestita una postazione per collegarsi alla piattaforma TEAMS.

A norma di statuto assume la Presidenza quale Presidente del Consiglio Direttivo il Prof. Attilio Parisi il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Antonella Ferrari che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che ai sensi di legge e statuto:

a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto come da documentazione conservata agli atti sociali.

b) che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta e che pertanto si è reso necessario procedere in seconda convocazione;

c) la presenza del numero legale di Soci per come indicato nel vigente Statuto per le assemblee straordinarie in seconda convocazione, come da foglio di presenze, che si dispone sia conservato agli atti sociali;

d) la presenza dell'Organo Amministrativo

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita nel rispetto dello statuto sociale per discutere e deliberare su quanto previsto nell'unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che tutti i soci presenti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sul contenuto di cui all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno espressamente si oppone.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno - Adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 36/2021 – il Presidente ricorda che l'Associazione risulta regolarmente iscritta al RASD

Registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento dello Sport dal D. Lgs. 39/2021.

Il Presidente informa l'assemblea che si rende comunque necessario apportare alcune modifiche allo statuto sociale al fine di renderlo conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs.36/2021 entrato in vigore il 1° luglio 2023 e la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

A tal fine chiede al Dott. Romei Fabio, dottore commercialista, di illustrare all'Assemblea le modifiche che si rendono necessarie al fine di adeguare il vigente statuto alle prescrizioni richieste dal D. Lgs. 36/2021 che il Consiglio Direttivo ha recepito nel nuovo testo di Statuto sottoposto all'attenzione dei soci.

Nel dettaglio le modifiche si riferiscono, nel rispetto di quanto indicato dal D. Lgs. 36/2021, all'obbligo di:

- indicare nell'oggetto sociale lo specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche come indicato nell'art. 7 lett. b) del D. Lgs. 36/2021;
- prevedere la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, che in difetto non potranno quindi essere esercitate, come indicato nell'art 9 del D. Lgs. 36/2021;
- prevedere il divieto di distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto come indicato nell'art. 8 del D. Lgs. 36/2021;
- prevedere le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali come indicato nell'art. 7 lett. e) del D. Lgs. 36/2021;
- prevedere l'incompatibilità degli amministratori a qualsiasi carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS, come indicato nell'art 11 del D. Lgs. 36/2021;

Chiede quindi ai presenti se vi sono richieste di interventi o proposte di modifica e/o integrazione al testo predisposto dal Consiglio direttivo e presentato ai soci. Nessuno chiede la parola.

Il Presidente pone, quindi, in votazione – per alzata di mano – l'approvazione del nuovo statuto sociale come predisposto dal Consiglio direttivo ed illustrato all'assemblea dei soci.

L'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tutti i Soci presenti, quindi all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il nuovo testo dello Statuto della Polisportiva Università Foro Italico Associazione Sportiva Dilettantistica nella versione oggi proposta all'Assemblea per adeguarlo a quanto richiesto dal D. Lgs. 36/2021.

Il testo dello Statuto, che abroga il testo previgente, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante.

L'assemblea conferisce mandato al Presidente dell'associazione affinché compia tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione a quanto sopra deliberato provvedendo alla registrazione del nuovo statuto all'Agenzia delle Entrate, con facoltà di delega a soggetto individuato dallo stesso legale rappresentante per lo scopo, e successivamente provveda ad inviarlo a tutti gli organismi sportivi cui è affiliata l'associazione affinché il nuovo statuto sia inserito nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

A tal fine il Presidente comunica all'assemblea che il presente verbale con allegato il nuovo statuto sarà registrato all'Agenzia delle Entrate in esenzione da imposta di registro ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del D. Lgs. 29 agosto 2023 n. 120 che ha modificato l'art 02 12 del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 ed in esenzione da imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

STATUTO

POLISPORTIVA UNIVERSITA'FORO ITALICO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 - Denominazione e sede

L'associazione denominata POLISPORTIVA UNIVERSITA' FORO ITALICO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di seguito per brevità "associazione", legalmente costituita il 16 febbraio 2006 per fini sportivi senza scopo di lucro ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è retta dal presente statuto nel rispetto delle norme del primo libro del Codice Civile, del D.Lgs. 36/2021 e del D Lgs. 39/2021.

La denominazione sociale potrà essere anche così sintetizzata "POLISPORTIVA UNIVERSITA' FORO ITALICO ASD".

L'Associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta a seguito di delibera di Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2021.

L'Associazione ha sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15.

Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Articolo 3 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione intende svolgere le sue attività conformandosi a quanto indicato dal Consiglio d'Europa nella Carta Europea

dello Sport del 1992 e dall'art. 2 lett nn] del D. Lgs. 36/2021 secondo cui è sport qualsiasi forma di attività sportiva che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

L'associazione, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in tutte le discipline sportive, anche paralimpiche, considerati ammissibili dai regolamenti *e dalle disposizioni del Coni, del CIP* e dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39.

Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà, prevalentemente in favore dei propri soci e dei tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'associazione stessa risulta affiliata:

- svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sia a livello agonistico che

amatoriale;

- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
- formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
- organizzare corsi interni di avviamento, formazione, aggiornamento e addestramento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dagli Organismi Sportivi a cui risulta affiliata, nonché dagli Organismi Sportivi Internazionali;
- consentire ai propri soci la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il

raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;

- organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.
- organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che amatoriale, e ogni altra forma di attività motoria idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico.

L'associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, esercitare attività diverse da quelle su indicate a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri ed i limiti determinati dalla legge.

L'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

a) esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;

b) cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;

c) costruire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo,

ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;

d) gestire per conto proprio o di terzi, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci;

e) gestire per conto proprio o di terzi, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi;

f) organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;

g) organizzare e svolgere workshop, manifestazioni, convegni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed altri eventi di aggregazione sociale di carattere culturale e sportivo anche attraverso l'istituzione di premi e borse di studio;

h) promuovere lo scambio con altre organizzazioni non lucrative aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando attività sportive in lingua straniera,

facilitando lo scambio e la comunicazione della pratica sportiva tra soggetti di diversa nazionalità, viaggi di approfondimento e conoscenza dell'attività sportiva;

i) svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ect.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue;

j) esercitare attività ricreativa in favore dei propri;

k) promuovere ed organizzare, anche tramite collaborazioni con gli Enti locali o associazioni che hanno scopi analoghi o connessi ai propri, attività sportive, culturali, ludico ricreative, benefiche, formative e di turismo sociale per favorire la crescita culturale ed etica dei propri soci e/o tesserati e del contesto sociale anche esterno dell'associazione con cui essa interagisce nel perseguimento dei propri obiettivi sociali;

l) avanzare proposte agli enti pubblici, agli enti locali, alle scuole per una adeguata programmazione sportiva e culturale sul territorio;

m) progettare e realizzare attività didattico-culturali su tematiche di rilievo sociale quali ad esempio il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e della natura attraverso lo

sport;

n) promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale

o) svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 ed iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Paralimpico (IPC) Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali, , delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle

Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva dilettantistica.

Laddove richiesto dalle normative federali 'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali e di lega competenti.

L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" - e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dagli Organismi Sportivi affilianti anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

Articolo 4 - Domanda di ammissione Soci

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci solo ed esclusivamente gli studenti, il personale docente e tecnico- amministrativo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva

Ai fini sportivi, per "*irreprensibile condotta*" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda

scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

Articolo 5 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Doveri dei Soci

I soci hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente

stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
- rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nonché quelli del CONI ed eventualmente del CIP, degli organismi internazionali di riferimento, degli Organismi Sportivi a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- rispettare il Codice Etico adottato dall'Associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Articolo 7 – Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e

fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

- venir meno dei requisiti richiesti per assumere lo status di socio ovvero perdere la condizione di studente, personale docente e tecnico- amministrativo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico".

Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'Associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 8 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati,

anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Articolo 10 - Diritto di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati.

Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Articolo 11 - Compiti dell'Assemblea - Deliberazioni

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Articolo 12 – Convocazione – Procedure Assembleari

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria avverrà non meno di otto giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo responsabile della gestione dell'Associazione. Esso è composto dal Presidente della Polisportiva, dal Delegato del Rettore e da almeno tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP come previsto dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, non abbiano

riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi delle Federazioni Sportive Nazionali superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, per dimissioni, impedimenti, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in

carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto e con le stesse modalità indicate per precedente articolo 11.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Aasemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora

si dovessero rendere necessari;

- attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente è il Rettore pro-tempore dell'Università di Roma "Foro Italico", ha la legale rappresentanza dell'Associazione e decade automaticamente con la nomina del nuovo Rettore, così come previsto dalle norme e dallo statuto della stessa Università.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. In tali casi la rappresentanza dell'Associazione viene assunta dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente è il Prorettore pro-tempore dell'Università di Roma "Foro Italico" e decade automaticamente con la nomina del nuovo Prorettore, così come previsto dalle norme e dallo statuto della stessa Università.

Articolo 19 - Il Delegato del Rettore

Il Delegato del Rettore ha la funzione di organizzare e coordinare, per delega del Presidente, le attività della Polisportiva.

Viene nominato dal Rettore e decade automaticamente con la nomina del nuovo Rettore.

Articolo 20 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente e da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l 'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Articolo 22 - Anno sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Articolo 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86 le quote o contributi associativi sono intrasmissibili eccetto per causa

di morte. Le quota e contributo associativo non sono rivalutabili.

Articolo 24 - Libri sociali

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione

- il libro Soci;
- il libro verbale delle Assemblee;
- il libro verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati, uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio giudicherà ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di procedura civile.

Il lodo dovrà essere comunicato alle Parti nel termine di sei mesi decorrenti dall'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Roma.

Articolo 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 nel rispetto delle norme tributarie di riferimento, fatta salva la diversa destinazione di legge

Articolo 27 - Norme Generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi

apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.

Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono.

Il presente Statuto, approvato dall'assemblea dei soci sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della associazione.

****